



COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 15.00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di PRIMA convocazione. il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1	ROSSETTI/Chiara	Sindaco	Presente
2	MONTABONE/Vittorio	Vice Sindaco	Presente
3	AVATO/Francesco	Consigliere	Presente
4	BESSONE/Clara	Consigliere	Presente
5	BADO/Davide	Consigliere	Presente
6	FUSER/Gianluigi	Consigliere	Presente
7	GIBELLO/Alessandro	Consigliere	Presente
8	VIVINO/MARIA TERESA	Consigliere	Presente
9	TIMON/ALESSIA	Consigliere	Assente
10	BORGIS/Roberto	Consigliere	Assente
11	COLOMBO/Emanuele	Consigliere	Assente
12	PROCOPIO/Saverio Nicola	Consigliere	Assente
13	NOSENZO/Andrea	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 4

Assume la Presidenza il Sindaco ROSSETTI Chiara
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Serena MATARAZZO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Si procede all'esame della proposta di delibera n. 42/2024, avente ad oggetto "imposta municipale propria – IMU – approvazione aliquote anno 2024".

Il sindaco specifica che per l'annualità 2024, si provvede alla conferma delle aliquote IMU, richiamandole.

Non essendoci interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo cui:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano le aliquote della nuova imposta;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, che disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 756 della Legge di Bilancio n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della*

legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".*

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali, al 15 marzo 2024.

VISTO l'articolo 13 comma 5 bis del Decreto legge n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022, che testualmente recita. *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile".*

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., dal Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica/contabile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2024 le seguenti aliquote IMU:

ALIQUOTE	IMU
1. ALIQUOTA ORDINARIA (da applicarsi in tutti i casi che non rientrano nei punti da 2 a 7 della presente tabella e quindi anche per le unità immobiliari del gruppo catastale A e C6 con <u>RESIDENZA SECONDARIA E/O NON LOCATE</u>).	10,00‰
2. Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9. La detrazione è pari ad € 200,00	2,00 ‰
2 bis. Abitazione principale e le relative pertinenze (fino ad un massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) appartenenti alle categorie catastali da A2 ad A7.	0,00 ‰
3. Fabbricati classificati nelle categorie C1 e C3.	7,60 ‰
4. Unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della cat. A10) e C6 (di pertinenza) concesse in locazione, con regolare contratto e durata superiore a novanta giorni per anno solare. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui sopra, il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno d'imposta di riferimento; la comunicazione va rinnovata per ogni anno d'imposta salvo che si tratti di contratti di durata pluriennale; qualora tali contratti vengano rescissi prima della scadenza è obbligo del proprietario darne comunicazione all'Ufficio. La mancata presentazione dell'autocertificazione nei termini stabiliti esclude la possibilità di godere dell'agevolazioni prevista.	6,50 ‰
4. Unità immobiliare dalla cat. A2 alla cat. A7 e relative pertinenze (fino ad un massimo di una per ognuna delle seguenti categorie: C2, C6, C7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figlio) che la utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e domicilio nella stessa) a condizione che il contratto sia registrato e che ricorrano, per il comodante, tutte le condizioni richieste dall'art. 1 comma 10 lettera b), tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile IMU	5,00 ‰
5. Unità immobiliari dalla cat. A2 alla cat. A7 e un C6 di pertinenza concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado, i quali stabiliscono la propria residenza anagrafica e domicilio nella stessa unità immobiliare	5,00‰
6. Categoria D	7,60 ‰
7. Immobili adibiti a strutture ricettive extralberghiere e unità immobiliari vincolate da RTA	7,60 ‰
8. Unità immobiliari site nelle Borgate ove è assente il servizio pubblico di sgombero neve	5,00‰

2. DI DARE ATTO che, per divenire efficace, tale delibera di approvazione deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento della stessa sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	n. 9
Astenuti	n. 0
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Chiara ROSSETTI
(Documento firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serena MATARAZZO
(Documento firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del
18.8.2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Serena MATARAZZO
(Documento firmato digitalmente)